

## **CONVENZIONE**

**ai sensi dell'art. 43, comma 1 bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 e s.m.i.**

### **TRA**

Il Servizio centrale unica di committenza della Direzione Centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, nella propria qualità di Soggetto aggregatore, rappresentata dall'ing. Luciano Zanelli, nato a Udine il 21/09/1960, in qualità di Direttore del Servizio centrale unica di committenza, come da Decreto n. 359/PADES del 20/09/2019.

### **E**

L'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana (ARLeF), con sede legale in Udine, via Prefettura n. 13, C.F. n. 94094780304, rappresentata dal sig. Eros Cisilino, nato a Udine il 08/04/1975, che interviene nel presente atto nella propria in qualità di Presidente dell'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana (ARLeF), e legale rappresentante pro tempore dell'Agenzia, visto il potere conferitogli ai sensi dell'art. 5 dello Statuto approvato con D.P.Reg n. 0102/Pres del 19/04/2005 e s.m.i.

### **PREMESSE**

**VISTI** gli articoli 37 e 38 della Direttiva 24/2014/UE del Parlamento Europeo del Consiglio del 26 febbraio 2014, relativi alle attività di centralizzazione delle committenze e alle centrali di committenza, nonché agli appalti congiunti e occasionali;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE;

**RICHIAMATI**, in particolare, i contenuti dell'art. 37 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. FVG dd. 12/12/2014 n. 26 e s.m.i., con particolare riferimento al Capo II del Titolo VI;

**CONSIDERATO** che il comma 1 bis dell'art. 43 della L.R. 26/2014, introdotto dall'art. 14, comma 1 della L.R. 9/2017, consente alla Centrale unica di committenza regionale di operare,

previa stipula di apposita convenzione, anche a favore delle società *in house* della Regione e degli enti strumentali regionali non ricompresi nella previsione di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, per il perseguimento di finalità di interesse regionale;

**VISTA** la deliberazione Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF, n. 59 del 09/10/2019, che ha approvato lo schema di convenzione;

**VISTA** la DGR dd. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ che ha approvato il testo della presente Convenzione e ha demandato al Direttore del Servizio centrale unica di committenza della Direzione Centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi la conseguente sottoscrizione;

**VISTO** l'art. 15 della Legge 241/1990 e s.m.i

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

#### Articolo 1

##### *(Finalità)*

1. La presente Convenzione è rivolta a facilitare la condivisione e la valorizzazione delle esperienze e la replicabilità dei modelli di eccellenza della Centrale unica di committenza e dell'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana (ARLeF) ed a perseguire l'interesse regionale di massimizzare i risultati conseguibili, in termini di risparmi di spesa e di minor aggravio amministrativo nelle acquisizioni di beni e servizi inclusi nella programmazione di cui all'art. 47 della L.R. 26/2014.

#### Articolo 2

##### *(Oggetto)*

1. Le premesse, di cui sopra, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. La presente convenzione disciplina, ai sensi dell'art. 43, co. 1 bis, della L.R. 26/2014 e s.m.i., i rapporti tra la Centrale unica di committenza e l'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana (ARLeF), nei casi di acquisizione di beni e servizi rientranti nelle proprie finalità istituzionali.
3. La convenzione attribuisce all'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana (ARLeF) la facoltà di aderire ai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza per i quali siano stati manifestati i relativi fabbisogni in sede di programmazione e progettazione della relativa iniziativa.

4. Fatte salve le ipotesi previste dal comma 3, è comunque consentita l'adesione dell'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana (ARLeF) ai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza qualora sia stata preliminarmente accertata da quest'ultima la salvaguardia dell'equilibrio economico della specifica iniziativa.

5. Ai sensi dell'art. 46 della L.R. 26/2014 e s.m.i., l'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana (ARLeF) ha altresì facoltà di delegare alla Centrale unica di committenza lo svolgimento di singole procedure di acquisto di beni o servizi nell'ambito del programma annuale della Centrale stessa.

### Articolo 3

#### *(Attività di committenza)*

1. Per quanto non disciplinato dal presente atto, i rapporti operativi tra le parti inerenti le attività di committenza di cui all'oggetto sono regolati da uno specifico accordo, a valenza annuale o pluriennale, tra il responsabile della Centrale unica di committenza e il Direttore dell'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana (ARLeF). In attuazione dell'accordo previsto dal comma 1, l'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana (ARLeF), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48, co. 1, della L.R. 26/2014, si impegna a trasmettere il Piano dei propri fabbisogni entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello di programmazione, al fine di consentire alla Centrale unica di committenza di predisporre tempestivamente il programma annuale di cui all'art. 47 della L.R. 26/2014 e s.m.i.

### Articolo 4

#### *(Referenti operativi)*

1. Ai fini dell'attuazione delle procedure di cui all'articolo 2, comma 2, i responsabili di cui all'articolo 3, comma 1, individuano di volta in volta un apposito referente, per lo svolgimento coordinato delle attività tecnico-operative necessarie per la predisposizione della documentazione di gara, di rispettiva competenza, e di ogni altra attività necessaria al buon esito delle procedure.

### Articolo 5

#### *(Quota incentivi per attività svolta della Centrale unica di committenza)*

1. L'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana (ARLeF) si impegna a riconoscere e versare alla Centrale unica di committenza, a titolo di compartecipazione per l'alimentazione del fondo per gli incentivi di cui all'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, una quota parte dell'incentivo previsto nel prospetto economico del proprio appalto. Tale quota viene determinata secondo le modalità di cui agli articoli 12 e 13 del D.P.Reg. n.92 e s.m.i..

#### Articolo 6

##### *(Durata della Convenzione)*

1. La presente Convenzione ha durata pari a 4 anni a partire dalla data della sua sottoscrizione e può essere prorogata tra le parti.

#### Articolo 7

##### *(Modalità di stipulazione)*

1. La presente convenzione è stipulata in modalità elettronica mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Data \_\_\_\_\_

Il Direttore del Servizio  
centrale unica di committenza  
Ing. Luciano Zanelli

Il Presidente dell'ARLeF  
Sig. Eros Cisilino